

**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**  
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO  
**ESECUZIONE IMMEDIATA**

**Deliberazione della Giunta Comunale**

**N° 45 del 27 DIC. 2018**

**Oggetto** Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Palazzo Adriano in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'anno **2018**, il giorno VENTISETE del mese di DECEMBRE alle ore 17,45 nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle norme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Granà Geom. Nicolò in qualità di Sindaco.  
Sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg:

	Qualifica	Presente	Assente
GRANA' NICOLO'	Sindaco	X	—
CAMMARATA MICHELANGELO	Assessore	X	—
CUTTONARO PASQUALE	Assessore	—	X
GRANA' AURELIA	Assessore	X	—

Con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente a Scavalco Dr.ssa Antonella Scibetta

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Oggetto:** Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Palazzo Adriano in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

## **RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

### **IL CAPO SETTORE I°**

*che attesta l'insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in relazione al presente atto*

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione sindacale n.08 del 31/03/2015, successivamente integrata con determinazione sindacale n. 06 del 08/04/2016 con le quali è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

- le Determinazione sindacale n. 07 del 12/04/2016 con la quale è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2016;

**RICHIAMATA** la delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 dell'11/10/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, Ricognizione partecipazioni possedute", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;



e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testounico;

non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16. D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il

requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VERIFICATO che, in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità del Comune in sede di revisione straordinaria era stato deliberato di procedere alla liquidazione delle sotto indicate partecipazioni:

1. Terre del Gattopardo – Soc. Coop. Consortile
2. Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a r.l.;

RILEVATO che la situazione per quanto concerne le altre partecipazioni è rimasta immutata rispetto allo scorso anno;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 7 del 29/05/2018 avente ad oggetto: "Società Valle del Sosio Ambiente s.c.a.r.l.- Autorizzazione alla messa in liquidazione";

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437- quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

Visti i sotto riportati pareri:

**SI PROPONE ALLA GIUNTA**

**Di Dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017,

come risultanti da allegato " A", denominato "Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Di prendere** atto che lo stato delle procedure di dismissione delle partecipazioni sono le seguenti:

- Terre del Gattopardo – Soc. coop. consortile - procedura di liquidazione della partecipazione non ancora avviata;
- Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a r.l.- procedura di liquidazione/scioglimento già avviata;



- **Di approvare** il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Palazzo Adriano, qui di seguito indicate:  
Gal Sicani Soc. Coop. Cons. a.r.l.,  
S.R.R. Palermo Provincia Ovest Soc. Cons. per azioni,  
SMAP S.p.A

**Di disporre** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**Di disporre** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

**Di pubblicare** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato,

**Di dichiarare** il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.

**Di sottoporre** il presente atto al Consiglio Comunale successivamente all'ottenimento del parere del Revisore Contabile.

**COMUNE DI PALAZZO ADRIANO**

Provincia di Palermo

Foglio dei pareri resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 e ss. m.m. ii.

Oggetto Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Palazzo Adriano in ottemperanza all'art.20 del D. Lgs. n. 175/2016.

Per quanto concerne la regolarità amministrativa il sottoscritto esprime parere **favorevole**,  
Palazzo Adriano, \_\_\_\_\_ Il Responsabile del Settore I°  
G. Battista Parrino

Per quanto concerne la regolarità contabile il sottoscritto esprime parere **favorevole**  
Palazzo Adriano, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario  
Dr. Giuseppe Parrino

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione che precede;
- Acquisiti i pareri del Responsabile dei Settori interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L. R. 30/2000 e s.m.i. ed art. 147 bis del d.lgs. 267/2000.
- Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visto il D. Lgs n. 165/2001;



## D E L I B E R A


1. DI APPROVARE integralmente la superiore proposta di deliberazione;
2. DI DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione - che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto - si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole dichiara la superiore deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991.



F.T.O. L'Assessore Anziano  
Grana' Aurelia

F.T.O. Il Sindaco  
Geom. Nicolò Granà



F.T.O. Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Antonella Scibetta

N. \_\_\_\_\_ Registro di pubblicazione Albo Pretorio  
Affissa all'albo pretorio di questo Comune \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.  
Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_  
Il Messo Comunale  
Vito Filippello

Il sottoscritto Segretario Comunale di questo Comune;  
Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA il 27 DIC. 2018

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_  
 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 112)  
Palazzo Adriano, li 27 DIC. 2018

F.T.O. Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Antonella Scibetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_

Contro la stessa non furono prodotti reclami od opposizioni.

Palazzo Adriano, li \_\_\_\_\_  
Il Messo Comunale  
Vito Filippello

F.T.O. Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Antonella Scibetta